



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 27 GIU. 2017 N. 1514 e vi rimarrà

per 10 giorni consecutivi fino al 7 LUG. 2017

Li 27 GIU. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 1002

AREA I^A

DETERMINAZIONE

n. 204 del 05/06/2017

OGGETTO: Liquidazione spese legali all'ex assessore Bellino G. per procedimento penale n. 2827/00 R.G.N.R. definito con sentenza del 08/07/2003 e successivo appello definito con sentenza n. 947/2008.

In data **05/06/2017** nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio 2017 e Pluriennale 2017/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, i Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad assumere gli impegni di spesa con le modalità previste dall'art. 163, comma 1, del T.U. D. Lgs. 267/2000, nei limiti di 1/12 mensile degli stanziamenti di Bilancio.
- che l'ex assessore G. Bellino è stato sottoposto a procedimento penale – n. 2827/00 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 323, 56 e 317 del codice penale, per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale in occasione indagini della Procura della Repubblica di Taranto per atti e comportamenti quale amministratore comunale.

- che con sentenza n. 920/03 in data 08/07/2003 il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto dichiarava il non luogo a procedere nei confronti, fra gli altri, del predetto ex amministratore comunale, per tutti i reati sopra menzionati "perché il fatto non costituisce reato".
- Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica nei confronti anche del predetto amministratore.
- Con sentenza n. 947/2008 in data 31/10/2008 la Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – sezione penale, dichiarava l'appello inammissibile nei confronti anche dell'imputato Bellino G., confermando nel resto l'impugnata sentenza nella parte residua che non atteneva all'ex amministratore Bellino.

VISTE, pertanto, le predette sentenze, la prima conclusasi con l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" per tutti i capi d'imputazione nei confronti dell'ex assessore Bellino e la seconda che dichiara inammissibile l'appello.

VISTE:

- la nota in data 11/11.2009 a firma del legale di fiducia dell'ex assessore Bellino G., con la quale lo stesso chiede il rimborso per il Suo Assistito delle spese sostenute quali competenze professionali da corrispondere all'Avv. Eligio Curci del Foro di Taranto ammontanti a complessivi € 26,675,67.
- la nota in data 04/06/2013, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 06/06/2013 al n. 13171, con la quale l'ex assessore Bellino G. chiede la liquidazione/rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento penale n. . 2827/00 R.G.N.R..

CONSIDERATO che

- gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali non hanno trovato finora una disciplina legislativa che tuteli i rappresentanti eletti, così come invece è previsto per i dipendenti dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL.
- la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, che può essere assunta a carico dell'Ente la spesa sostenuta da un amministratore per un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione esercitata e risoltisi con assoluzione con formula piena.

VISTA, altresì, la consolidata giurisprudenza anche della Corte dei Conti (da ultimo, la sentenza n. 787/2012 della Corte dei Conti Puglia) dalla quale si evince che spetta all'amministratore pubblico il rimborso delle spese legali sostenute ricorrendo sia al presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che alla non ascrivibilità del comportamento ad ipotesi di reato.

DATO ATTO che, nel caso di specie, nei confronti dell'ex amministratore si è in presenza di una sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

DATO ATTO che:

- a) nel caso in questione non è ravvisabile alcun conflitto d'interessi;
- b) la sentenza è datata 03/02/2004, depositata il 01/06/2004, "... Visto l'art. 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di Bellino G.... per i reati sub..... perché il fatto non costituisce reato";
- c) ormai gli atti giudiziari sono passati in giudicato.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10/09/2014, ad oggetto "Rimborso spese legali agli amministratori. Direttiva" che, tra l'altro, dispone:... di autorizzare, nei limiti ed alle condizioni precisate dalla Magistratura contabile [così come riepilogate nelle premesse del presente atto deliberativo], il rimborso delle spese sopportate dagli amministratori comunali per la difesa nei giudizi penali in cui siano rimasti coinvolti in dipendenza del mandato politico/amministrativo esercitato;.....

RILEVATO che la stessa Magistratura contabile [parere n. 334 del 6/7 novembre 2013 reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, in ordine all'identico quesito formulato dal Sindaco di un Comune veneto], dopo aver ribadito che la decisione dell'Amministrazione di provvedere o meno al rimborso deve essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo rientrando nelle prerogative esclusive degli organi decisionali, ha precisato che:

- a) nessun rimborso può considerarsi legittimo nel caso il Comune abbia stipulato l'assicurazione per gli amministratori prevista dall'art. 86, comma 5°, del d.lgs. 267 del 2000;
- b) è necessario che il procedimento penale sia stato intrapreso per **fatti direttamente connessi alla carica espletata** [deve, cioè, trattarsi di un procedimento riguardante fatti ed atti in concreto imputabili non ai

singoli soggetti che hanno agito per conto del Comune, ma direttamente ad esso in forza del rapporto di immedesimazione organica] e si sia concluso con una sentenza **definitiva** di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'insussistenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;

- c) è legittimo il rimborso *ex post* in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso dell'Amministrazione, ma l'assenza della preventiva intesa consente all'Amministrazione di ridurre il rimborso ai minimi tariffari o alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata, non essendo neanche vincolata dal parere eventualmente espresso dal competente organo professionale;
- d) sussistendo tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso può procedersi al relativo pagamento seguendo non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ma il procedimento di spesa ordinario previsto dagli artt. 182 – 185 e 191 del d.lgs. 267 del 2000.

VISTO l'art. 7 bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali) di cui al Decreto-legge 78/15 ,come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015) per effetto del quale il comma 5 dell'art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.».

ATTESO che ricorrono tutti i presupposti di cui alla precitata ultima disposizione normativa;

RITENUTO, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesa, le spese legali sostenute dall'amministratore comunale Bellino Giuseppe, provvedendo alla riduzione dell'importo richiesto, sia perché non previamente comunicata la scelta del legale sia perché la parcella riporta elementi non documentati (sessioni in studio, sessioni fuori studio, informative, etc), in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento dell'incarico di assessore comunale.

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;

- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 76 del 30/12/2016.

D E T E R M I N A

1. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 16.676,75 (così ridotta a causa della mancata comunicazione preventiva della scelta del legale) per il rimborso delle spese legali sostenute dall'ex assessore BELLINO Giuseppe sottoposto a procedimento penale – n. 2827/00 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto per il reato di cui agli artt. 56, 317 e 323 del codice penale, per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale in occasione indagini della Procura della Repubblica di Taranto per atti e comportamenti quale amministratore comunale.
2. di imputare la predetta somma al Cap. 10670 "rimborsi per spese legali" del Bilancio Esercizio 2017.
3. Liquidare la somma predetta in favore della sig. BELLINO Giuseppe a titolo di rimborso spese legali, attesa l'avvenuta presentazione della fattura regolarmente quietanzata dal professionista incaricato della difesa per un importo superiore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 28-6-17

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 05/06/2017

Il Capo Area/resp. proc.
Dott. Giovanni Sicuro